



Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA
ENERGETICA, IL NUCLEARE
Divisione VIII – Programmi di incentivazione nazionali anche a finanziamento europeo
Il dirigente in qualità di Organismo Intermedio del Programma Operativo Nazionale
“Imprese e competitività” FESR – 2014-2020

**BANDO SULLE INFRASTRUTTURE ELETTRICHE PER LA REALIZZAZIONE DI
RETI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA (SMART GRID) NEI
TERRITORI DELLE REGIONI MENO SVILUPPATE – PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE “IMPRESE E COMPETITIVITÀ” 2014-2020 FESR, ASSE IV, AZIONE
4.3.1**

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01
“Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-
2020”;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno
2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno
2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune
europeo, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 48 che stabilisce le condizioni per
ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti
agli investimenti per le infrastrutture energetiche;

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio
europeo del 17 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione
europea L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga altresì il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e visti in particolare gli articoli 14 e
successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, dell'Accordo di
Partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i
relativi contenuti;



VISTO, in particolare, l'articolo 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, individua al paragrafo 4, quello finalizzato a sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori (obiettivo tematico 4);

VISTO il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO l'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 final, del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma Operativo Nazionale (nel prosieguo PON) "Imprese e Competitività" 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Asse IV "Efficienza energetica", Azione 4.3.1. *"Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio, come infrastruttura delle città e delle aree periurbane"*, del sopra richiamato PON "Imprese e Competitività" 2014-2020 FESR, che agisce nei territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) che, peraltro, sono ricomprese nelle *"zone assistite"*, ossia zone designate nella carta degli aiuti a finalità regionale, in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

CONSIDERATO che la suddetta Azione 4.3.1 fa riferimento al risultato atteso 4.3 - *Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti* ed alla priorità d'investimento 4d - *Sviluppare e realizzare sistemi di distribuzione intelligenti che operano a bassa e media tensione*;

VISTI i "Criteri di selezione delle operazioni" del suddetto PON "Imprese e Competitività" 2014-2020 FESR, approvati in sede di Comitato di Sorveglianza (CdS) del 27 ottobre 2015 e successivamente modificati e approvati tramite procedura scritta a seguito del CdS del 27 giugno 2016;

CONSIDERATO quanto previsto dai suddetti Criteri per l'azione 4.3.1, in particolare al punto B3- (*Impatto del progetto*) dei criteri di valutazione, ove si prevede la riduzione dei "livelli di criticità attuali e previsti della rete elettrica nelle regioni meno sviluppate" e l'obiettivo di "favorire la connessione di unità di generazione diffusa utilizzando fonti rinnovabili disponibili sul territorio";

VISTA la Convenzione sottoscritta il 15 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tra la Divisione IV della Direzione generale per gli incentivi alle imprese - Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del PON e la Divisione VIII della Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza



energetica, il nucleare (DGMEREEN) del MiSE, in qualità di Organismo Intermedio (OI) del PON, con cui sono state identificate e disciplinate le funzioni che l'AdG delega all'OI per la gestione e l'attuazione, tra le altre, della suddetta azione 4.3.1;

VISTA la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

VISTA la Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati ed alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 7, che illustra la definizione di "rete intelligente";

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regime di aiuto istituito con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 2016, reg. prev. n. 2824, inerente gli investimenti per le infrastrutture elettriche, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n. 5 del 7 gennaio 2017;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) n. ARG/elt 99/08 e ss.mm.ii, (Testo Integrato delle Connessioni attive), che definisce le aree critiche, ovvero le aree su cui insistono linee elettriche prossime al limite di capacità di trasporto;

VISTA la delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) n. ARG/elt 39/10 che ha definito la procedura e i criteri di selezione per alcuni progetti pilota sulle *smart grid*;

VISTA la delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) n. 646/15/R/eel che approva il "Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023" (TIQE 2016-2023);

CONSIDERATO che la rete di distribuzione sarà interessata in misura rilevante dall'incremento di generazione da fonti rinnovabili, in particolar modo per quanto riguarda la fonte fotovoltaica;

CONSIDERATO, inoltre, che la stessa realizzazione di reti intelligenti è prevista da altri Programmi Operativi e che tramite appositi accordi interistituzionali, ai sensi



dell'art. 15 legge 241/90, con le Regioni interessate potranno essere disciplinate modalità di integrazione e sinergia tra i diversi livelli di programmazione;

VISTO il decreto di impegno di spesa registrato dall'Ufficio centrale di bilancio presso il MiSE in data 21 febbraio 2017, con numero 144, per il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 5 comma 2, lettera g bis) del Dlgs 30.06.2011 n. 123 e s.m.i e conformemente alla Circolare MEF RGS n. 8 del 19.02.2016;

DECRETA:

Articolo 1 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) *“Ministero”*: il Ministero dello sviluppo economico;

b) *“Divisione VIII-DGMEREEN”*: la Divisione VIII della Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare (DGMEREEN) del Ministero dello sviluppo economico, Organismo Intermedio del PON “Imprese e Competitività” 2014-2020 FESR, secondo quanto disciplinato dalla Convenzione sottoscritta il 15 febbraio 2016 e citata in premessa;

c) *“Regioni meno sviluppate”*: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

d) *“Regolamento GBER”*: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

e) *“infrastruttura elettrica”*: una infrastruttura energetica che rientra nelle seguenti categorie, come individuate dall'articolo 2, paragrafo 130, del *Regolamento GBER*:

i. *infrastruttura per la distribuzione*, come definita all'articolo 2, punto 5, dalla direttiva 2009/72/CE;

ii. *qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per i sistemi di cui al punto i)*, per operare in maniera sicura ed efficace, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni;

iii. *reti intelligenti*, definite come qualsiasi attrezzatura, linea, cavo o installazione, a livello di trasmissione e distribuzione a bassa e media tensione, destinati alla comunicazione digitale bidirezionale, in tempo reale o quasi reale, al controllo ed alla gestione interattivi ed intelligenti della produzione, trasmissione, distribuzione e consumo di energia all'interno di una rete elettrica, in vista di uno sviluppo della rete stessa, che integri in maniera efficace il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati a essa (produttori, consumatori e produttori-



consumatori), al fine di garantire un sistema elettrico efficiente dal lato economico e sostenibile, che limiti le perdite e offra un livello elevato di qualità e di sicurezza dell'approvvigionamento e della protezione;

f) “*risultato operativo*”: la differenza tra le entrate attualizzate ed i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell’investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell’energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini del presente decreto, i costi di ammortamento e di finanziamento, se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;

g) “*generazione distribuita*”: gli impianti di generazione connessi al sistema di distribuzione (direttiva 2009/72/CE, articolo 2, punto 31);

h) “*PMI*”: le piccole e medie imprese, come definite dall’allegato 1 del “*Regolamento GBER*”.

Articolo 2

(Finalità, ambito di applicazione e risorse disponibili)

1. Al fine di consentire l’incremento diretto della quota di fabbisogno energetico coperto da *generazione distribuita* da fonti rinnovabili, il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dell’articolo 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 ottobre 2016, l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l’intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione e le modalità per la concessione, erogazione e rendicontazione delle agevolazioni in favore di progetti di investimento sulle *infrastrutture elettriche* per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grid) nei territori delle *Regioni meno sviluppate*.

2. La concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto avviene sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.

3. Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto le risorse disponibili ammontano complessivamente a euro 80.000.000,00 (ottantamiliardi/00) a valere sull’Asse IV, Azione 4.3.1 del PON “Imprese e Competitività” 2014-2020 FESR. Sulla base del numero e della dimensione finanziaria delle proposte progettuali pervenute e dichiarate ammissibili a finanziamento, con apposita determina dirigenziale può essere disposto l’impegno di ulteriori risorse a valere sulla medesima azione 4.3.1.

Articolo 3

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i concessionari del pubblico servizio di distribuzione dell’energia elettrica nelle aree



interessate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e ss.mm.ii;

2. I soggetti di cui al comma 1, qualora costituiti sotto forma di impresa, anche a partecipazione pubblica, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
- b) avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo Registro delle imprese, in caso di soggetti non residenti nel territorio italiano;
- c) non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- d) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
- e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal *Ministero*;
- f) non trovarsi in condizioni tali da risultare *impresa in difficoltà*, così come individuata nel *Regolamento GBER*.

3. Nel caso in cui i soggetti, di cui al comma 1, siano Comuni concessionari, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal *Ministero*;
- b) non trovarsi in condizioni tali per cui sia stata deliberata nei loro confronti la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Articolo 4 (*Progetti ammissibili*)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti che prevedono la realizzazione di interventi di costruzione, adeguamento, efficientamento e potenziamento di *infrastrutture elettriche per la distribuzione* (smart grid) finalizzati ad incrementare direttamente la quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita da fonti rinnovabili.

2. Ai fini dell'ammissibilità ogni singolo progetto deve:

- a) essere realizzato dai soggetti di cui all'articolo 3;
- b) essere localizzato nei territori delle *Regioni meno sviluppate*: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;



c) essere relativo ad *infrastrutture elettriche per la distribuzione*, interamente soggette ad una regolazione in materia tariffaria e di accesso, conformemente a quanto previsto dalla legislazione comunitaria sul mercato interno dell'energia, richiamata in premessa;

d) insistere su aree caratterizzate dalla disponibilità di fonti energetiche rinnovabili (FER), sfruttabili grazie al potenziamento della rete di distribuzione dell'energia e interessare almeno uno dei seguenti ambiti:

i. porzioni di rete di distribuzione di media tensione (MT), eventualmente comprensive di cabina primaria, collocate in area critica, ai sensi del Testo integrato delle connessioni attive – TICA, ovvero nelle quali, in almeno uno degli ultimi tre anni si è registrata l'inversione di flusso di energia dalla rete MT per almeno l'1% delle ore dell'anno,

ii. reti di distribuzione sottese a cabine secondarie, eventualmente comprensive delle stesse cabine secondarie, collocate in area critica, ai sensi del citato Testo integrato delle connessioni attive – TICA, ovvero nelle quali in almeno uno degli ultimi tre anni, con riferimento alle utenze afferenti alla cabina secondaria, il rapporto tra la somma della potenza nominale della generazione distribuita e la somma della potenza contrattuale delle utenze in prelievo sia non inferiore al 20%;

e) essere dotato di una propria autonomia tecnica, in grado di consentire, in modo autosufficiente rispetto agli altri interventi, un quantificabile incremento diretto della quota di fabbisogno energetico coperto da *generazione distribuita*;

f) avere carattere anticipatorio e/o innovativo rispetto alla pianificazione elaborata dai concessionari;

g) essere avviato successivamente alla domanda di agevolazione e, in ogni caso, non oltre 6 mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante per l'ordine di attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere alla *Divisione VIII-DGMEREEN* entro 30 giorni dalla stessa data di avvio, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;

h) avere una durata non superiore a 36 mesi, come da cronoprogramma di realizzazione delle opere da inserire nel progetto.

3. Non rientrano tra gli interventi ammissibili i sistemi di accumulo installati e gestiti dal gestore della rete di distribuzione.

4. L'ammontare dell'agevolazione concedibile a ciascuna impresa, per ciascun progetto, non può essere inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione) e non superiore a euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni).



Articolo 5

(Spese e costi ammissibili)

1. I costi ammissibili, così come previsto dall'articolo 48 comma 4 del *Regolamento GBER*, sono i costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione del progetto proposto.

2. I costi, di cui al comma 1, sono relativi alle seguenti voci:

a) *Terreni*. Rientrano in questa categoria l'acquisto dei terreni non edificati, nel limite del 10% della spesa ammissibile totale del progetto e comunque non oltre l'eventuale limite imposto dalla normativa vigente, e l'acquisizione di diritti di superficie e di servitù;

b) *Opere murarie*. Rientrano in questa categoria l'eventuale acquisto di fabbricati, le opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento, nonché gli oneri obbligatori legati alla sicurezza dei lavori;

c) *Impianti, macchinari ed attrezzature*. Sono compresi in questa categoria i macchinari, gli impianti e le attrezzature, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio, strettamente funzionali alla realizzazione del progetto e ad uso esclusivo dello stesso. In questo ambito, eventuali *apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale*, dovranno utilizzare protocolli di comunicazione non proprietari;

d) *Altri beni ad utilità pluriennale*. Rientrano in questa categoria altri beni di investimento di natura materiale o immateriale strettamente connessi con l'operazione. Tra questi, a mero titolo esemplificativo, le spese per studi e progettazioni, le spese per espropri e servitù, le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari nonché le spese di natura previdenziale ed assicurativa.

Articolo 6

(Agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse nella forma della sovvenzione diretta, nei limiti dell'intensità massima stabilita dall'articolo 48 del *Regolamento GBER*, fino al 100% dei costi di investimento ammessi.

2. L'importo dell'agevolazione non può superare la differenza tra i costi ammessi e il *risultato operativo* dell'investimento. Il *risultato operativo*, del quale il proponente deve fornire gli elementi di calcolo all'interno della proposta progettuale, viene dedotto dai costi ammissibili ex ante ovvero, qualora il *risultato operativo* subisca successivamente modifiche o non sia determinabile ex ante, mediante un meccanismo di recupero.

3. Ai fini del calcolo dell'intensità dell'agevolazione, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.



4. Gli aiuti erogabili in più quote ed i costi ammissibili sono attualizzati al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione vigente al momento della concessione dell'aiuto.

Articolo 7 *(Cumulo)*

1. Ai fini del rispetto della soglia di euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni) di agevolazione a ciascuna impresa, per ciascun progetto, come prevista all'articolo 4, comma 4 del presente decreto, si tiene conto dell'importo totale delle agevolazioni attribuiti ad un'impresa per il singolo progetto sovvenzionato.

2. Il contributo di cui all'articolo 6 non è cumulabile con altre agevolazioni di qualunque forma e a qualunque titolo concesse, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 ottobre 2016, istitutivo del regime di aiuti relativo agli investimenti per le infrastrutture elettriche.

Articolo 8

(Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione)

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie di cui al presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 3 sono tenuti a presentare, pena l'inammissibilità, secondo le modalità e nei termini indicati al comma 2, la seguente documentazione:

a) domanda di agevolazione, firmata digitalmente, contenente informazioni sul soggetto proponente e dati di sintesi del progetto, redatta in conformità del modello che sarà reso disponibile sul sito internet del *Ministero* e su quello del PON "Imprese e Competitività" 2014-2020 FESR entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale;

b) progetto per cui si richiede l'agevolazione avente struttura e contenuti minimi specificati nel documento di cui alla lettera *a)*;

c) bilanci degli ultimi 3 esercizi disponibili (**solo per le imprese**) completi delle rispettive note integrative;

d) certificazione camerale in corso di validità (**solo per le imprese**) completa della sezione fallimentare.

2. La domanda di agevolazioni e la documentazione indicata al comma 1 devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica a partire dal 15/06/2017 al 30/06/2017, pena l'invalidità e l'irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del *Ministero*.

3. Chiarimenti in merito al presente decreto possono essere richiesti unicamente al seguente indirizzo di posta elettronica: dgmereen.ponic@mise.gov.it. Tali informazioni saranno rese disponibili sui siti internet di pubblicazione del decreto.



Articolo 9

(Commissione di valutazione e verifica)

1. Con provvedimento del Dirigente della Divisione VIII della Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, sarà istituita un'apposita Commissione per la valutazione amministrativa e tecnica delle domande di agevolazione validamente presentate e per la verifica della documentazione di cui all'articolo 8, prevista ai fini della concessione del contributo.

Articolo 10

(Valutazione delle domande di agevolazione)

1. L'attività di valutazione è svolta dalla Commissione, di cui all'articolo 9, sulla base della domanda e della relativa documentazione allegata dal proponente.

2. Con riferimento alle modalità di istruttoria, di cui al successivo comma 3, qualora nel corso della valutazione risulti necessario, per una migliore istruttoria della domanda di agevolazione presentata, acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, la Commissione, anche tramite la *Divisione VIII-DGMEREEN*, può farne richiesta al proponente, assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a 30 giorni per la fase *a)* e 30 giorni per la fase *b)*, previste dal successivo comma 3. Tutte le comunicazioni tra la Commissione e/o la *Divisione VIII-DGMEREEN* e i proponenti avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata. In relazione al rispetto dei termini farà fede l'avviso dell'avvenuta consegna della PEC. In nessun caso la Commissione e la *Divisione VIII-DGMEREEN* risponderanno del mancato o ritardato recapito di tali comunicazioni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i predetti termini, la domanda di agevolazione viene valutata sulla base degli elementi disponibili.

3. La Commissione valutatrice provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, che è articolata nelle seguenti fasi:

a) verifica della completezza e della validità della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 8 e verifica dei requisiti di cui all'articolo 4.

La Commissione esamina i requisiti del soggetto proponente, le caratteristiche dell'intervento, la coerenza della proposta progettuale con le finalità dichiarate e con quelle di cui al presente decreto, la localizzazione degli interventi e la pertinenza e l'ammontare dei costi e delle spese previsti dal progetto, nel rispetto dei relativi parametri, determinando il costo complessivo ammissibile, nonché l'ammontare delle agevolazioni concedibili nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto e nel rispetto delle intensità massime di aiuto indicate nell'articolo 6;

b) valutazione della domanda di agevolazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 11, assegnando agli stessi un punteggio sulla base di quanto stabilito nella



tabella riportata nell'articolo 17. In tale ambito, la Commissione, in particolare, valuta le caratteristiche/capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative del soggetto proponente, la qualità e l'impatto della proposta progettuale.

4. La positiva conclusione delle attività di cui al comma 3, lettera *a*), è condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di cui alla lettera *b*) dello stesso comma 3.

5. A conclusione delle attività istruttorie, la selezione dei progetti ritenuti ammissibili dalla Commissione è effettuata sulla base di una graduatoria di merito, formata seguendo i criteri individuati all'articolo 11 ed all'articolo 17 ed approvata con provvedimento del Dirigente della Divisione VIII della Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare.

6. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato sul sito del *Ministero* e sul sito del PON "Imprese e Competitività" 2014-2020 FESR.

7. Sarà considerato ammissibile a finanziamento ogni progetto che raggiunga la soglia minima di punteggio pari a 40/100.

Articolo 11

(Criteri di valutazione)

1. La Commissione effettua le valutazioni istruttorie di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *b*) sulla base dei seguenti criteri:

a) caratteristiche del soggetto proponente, valutato sulla base dei seguenti elementi:

i. sufficiente capacità economico-finanziaria per la realizzazione degli interventi (per i proponenti diversi dai Comuni): ai fini della valutazione della "capacità economico-finanziaria", i dati contabili e le informazioni per ciascun soggetto proponente, sono desunti dalla dichiarazione integrata nella domanda di agevolazione. I dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi tre esercizi i cui bilanci risultano approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

ii. sufficiente capacità tecnico-organizzativa per la realizzazione degli interventi: capacità di realizzazione del progetto con risorse interne da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade, con particolare riferimento alla presenza di personale qualificato e di strutture interne dedicate all'attività;

b) qualità della proposta progettuale, valutata sulla base dei seguenti elementi:

i. accuratezza e dettaglio della progettazione in termini di elementi analitici a supporto: esplicitazione dei requisiti che l'intervento dovrà soddisfare, criteri per il dimensionamento dell'intervento e soluzioni per eventuali esigenze di espandibilità, procedure di verifica della realizzazione, dimostrazione del soddisfacimento dei requisiti;



ii. livello di innovatività delle soluzioni tecnologiche adottate: tale elemento è valutato con riferimento alla capacità del progetto di introdurre dei cambiamenti tecnologici radicali nei prodotti o nei processi ovvero di generare dei notevoli miglioramenti nei prodotti o nei processi, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo o nuovo processo;

c) **impatto del progetto**, valutato sulla base dei seguenti elementi:

i. ridurre i livelli di criticità attuali e previsti della rete elettrica nella Regioni meno sviluppate: tale impatto è stimato tramite il miglioramento degli indicatori di qualità e continuità della fornitura, come dettagliato all'articolo 17;

ii. favorire la piena integrazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, promuovendo il completo utilizzo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, in condizioni di sicurezza per il sistema elettrico anche tramite l'adozione di funzioni evolute di osservabilità, di protezione e di controllo della rete (tensione, corrente), come dettagliato all'articolo 17;

iii. favorire la connessione di unità di generazione diffusa utilizzando fonti rinnovabili disponibili sul territorio: l'impatto è espresso tramite l'incremento della capacità di connessione della rete di distribuzione ("*hosting capacity*") per effetto dell'intervento oggetto di aiuto, come dettagliato all'articolo 17;

d) **rapporto tra benefici e costi** del progetto, come dettagliato all'articolo 17;

e) **coordinamento con altre opere infrastrutturali** coinvolte nell'ambito dell'Asse II del PON "Imprese e Competitività" 2014-2020 FESR, così come espresso nell'articolo 17;

f) **grado di replicabilità dell'intervento**, al fine anche di identificare un modello di riferimento per lo sviluppo di rete replicabile sull'intero sistema elettrico nazionale: il grado di replicabilità dell'intervento sarà valutato in termini di conformità agli standard delle soluzioni tecniche adottate, interoperabilità tra diversi servizi/funzioni, livello di indipendenza dalle caratteristiche di rete e utenti connessi, potenziale di accettazione della soluzione da parte degli *stakeholder* coinvolti;

g) **tempi per l'implementazione dell'intervento**, come indicato nell'articolo 17;

2. In relazione a ciascuno dei criteri di valutazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), la Commissione procede ad attribuire un punteggio secondo quanto previsto nella tabella riportata all'articolo 17.

Articolo 12

(Concessione dell'agevolazione)

1. All'esito dell'attività di valutazione, a seguito della avvenuta approvazione della graduatoria di merito, dei progetti presentati secondo quanto previsto all'articolo 10, la *Divisione VIII-DGMEREEN* procederà alla pubblicazione della stessa sul sito del *Ministero* e su quello del PON "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, comunicandone l'esito ai proponenti.



2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 1, con decreto del Dirigente della Divisione VIII della Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, si provvederà alla concessione dell'agevolazione ai proponenti dei progetti ammissibili e finanziabili, entro i limiti della dotazione di cui all'articolo 2, comma 3.

3. La trasmissione del Decreto di concessione dell'agevolazione ai beneficiari avverrà a mezzo posta elettronica certificata, a cura della *Divisione VIII-DGMEREEN*.

4. Il Decreto di concessione, controfirmato digitalmente dal legale rappresentante del beneficiario per integrale accettazione di quanto in esso contenuto, sarà trasmesso dal beneficiario alla *Divisione VIII-DGMEREEN* a mezzo posta elettronica certificata unitamente alla documentazione comprovante i poteri di sottoscrizione e di rappresentanza del beneficiario, nonché alle dichiarazioni e/o attestazioni che si renderanno necessarie ai fini della concessione del contributo.

Articolo 13

(Obblighi derivanti dall'utilizzo delle risorse del Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività" 2014-2020 FESR)

1. Ai fini dell'ammissibilità nell'ambito di programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, i costi di cui all'articolo 5 devono:

a) essere sostenuti in conformità alle norme nazionali e comunitarie, in merito all'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2014 – 2020 e, in ogni caso, nel rispetto di tutte le norme, nazionali e comunitarie, di qualsivoglia rango, anche regolamentare, di volta in volta applicabili;

b) essere supportati dall'espletamento di una corretta procedura di gara ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici – ove applicabile;

c) essere giustificati, secondo quanto previsto dall'articolo 131, comma 2, del regolamento (UE) 1303/2013, sulla base di fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, redatti conformemente alla normativa nazionale relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

d) essere pagati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e l'immediata riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente in relazione al quale vengono richiesti gli aiuti;

e) essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di PMI;

f) non aver già fruito del sostegno finanziario di un altro fondo o strumento dell'Unione o dello stesso FESR nell'ambito di un altro programma operativo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 65, comma 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

2. Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 1303/2013, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata



o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto ammesso a contributo.

3. Trattandosi di progetti cofinanziati attraverso l'utilizzo di risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale, i beneficiari all'atto della controfirma del decreto di concessione del contributo nell'attuazione dei progetti si impegnano a:

a) rispettare quanto previsto in materia di stabilità delle operazioni dall'articolo 71 del regolamento n. 1303/2013, impegnandosi, a partire dalla data di pagamento del saldo, per i cinque anni successivi a non cedere ad altri soggetti la proprietà dell'infrastruttura agevolata e a non apportare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione agevolata con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

b) adempiere a tutti gli obblighi e consentire ed agevolare lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo, valutazione e pubblicità previste dal regolamento (UE) n.1303/2013 e successive disposizioni attuative e delegate, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'amministrazione competente per l'attuazione dell'intervento; in particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti a:

i. corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dalla *Divisione VIII-DGMEREEN*;

ii. consentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla *Divisione VIII-DGMEREEN*, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;

iii. aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma Operativo Nazionale "Imprese e competitività" 2014 – 2020 FESR, in ottemperanza a quanto stabilito al punto 2.2 dell'allegato XII del regolamento (UE) n. 1303/13 e con le modalità allo scopo individuate dall'Autorità di gestione del programma e dalla *Divisione VIII-DGMEREEN*;

iv. assicurare il necessario supporto alla *Divisione VIII-DGMEREEN* per lo svolgimento delle attività di comunicazione.

c) attuare il progetto nel rispetto delle politiche UE e delle norme nazionali in materia di ammissibilità della spesa, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

d) fornire informazioni e dati in loro possesso che consentano alla *Divisione VIII-DGMEREEN* di prevenire, individuare e correggere irregolarità e frodi.

Articolo 14

(Modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo)

1. I beneficiari possono richiedere l'erogazione di un anticipo fino ad un massimo del 40% del contributo concesso per ciascun progetto ammesso alle



agevolazioni. Tali anticipi devono riferirsi, per il loro intero importo, a spese effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo. Per tutti i beneficiari, gli anticipi richiesti devono essere garantiti, per il loro intero importo, da fideiussione rilasciata da una banca o da altro istituto finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente.

2. Per l'erogazione delle quote di contributo successive, fino ad un importo pari al 90% del contributo complessivo, incluso l'anticipo, i beneficiari presentano una richiesta corredata dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto e da una relazione sull'avanzamento degli interventi previsti dal progetto ammesso a contributo.

3. Con atti successivi saranno pubblicate le linee guida di rendicontazione delle spese sostenute.

4. La rendicontazione è presentata entro il 15 ottobre ed il 15 aprile di ciascun anno con riferimento rispettivamente ai precedenti semestri Gennaio-Giugno e Luglio-Dicembre.

5. La rendicontazione finale, da presentare entro 6 mesi dalla data di completamento degli interventi, riferita al complesso delle spese sostenute, è accompagnata dalla relazione finale di progetto - che dovrà contenere la valutazione del grado di raggiungimento degli specifici obiettivi prefissati, riferiti al singolo progetto ammesso a contributo - e dalla documentazione di collaudo delle opere eseguite.

6. A seguito della presentazione della rendicontazione finale di cui al comma 5, il *Ministero* corrisponderà ai beneficiari il saldo del contributo.

7. Ai sensi dell'art. 132 del Reg. n. 1303/2013, in funzione della disponibilità dei finanziamenti, i beneficiari riceveranno la quota di contributo concesso a fronte della spesa ritenuta ammissibile entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione di spesa, salvo eventuali richieste di integrazioni da parte degli organismi preposti alla relativa verifica o di interruzioni per indagini riguardanti eventuali irregolarità che incidono sulla spesa rendicontata.

Articolo 15

(Adempimenti del beneficiario in merito alla tenuta dei documenti di spesa)

1. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese ammesse deve essere custodita dai soggetti beneficiari presso la loro sede amministrativa, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia e in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013, per almeno dieci anni dal pagamento del saldo dell'aiuto. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.



2. Le amministrazioni competenti per l'attuazione dei singoli interventi, ovvero la *Divisione VIII-DGMEREEN* del *Ministero* e, nel caso sia applicabile, le Regioni conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente decreto, comprese le informazioni relative all'effetto d'incentivazione degli aiuti.

3. I registri di cui al precedente comma sono conservati per 10 anni dalla data in cui è concesso l'ultimo aiuto a norma del presente decreto.

Articolo 16

(Revoche)

1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Dirigente della Divisione VIII della Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare adottato per violazioni di disposizioni normative nazionali e comunitarie comunque applicabili e in tutti casi in cui vengano meno i presupposti per la concessione del contributo quali, a mero titolo esemplificativo e salvo ulteriori specifiche previste in dettaglio nel decreto di concessione, i requisiti di ammissibilità relativi al progetto o al soggetto proponente, nonché in tutti i casi in cui, il progetto non venga avviato o concluso entro i termini previsti dal presente decreto o non risponda alle finalità per le quali è stato finanziato.

Articolo 17

(Valutazione del progetto)

1. La graduatoria dei progetti, di cui all'articolo 10, comma 5, è costruita sulla base di un indicatore di merito IM, calcolato applicando la seguente formula:

$$IM = (\sum m_i) / 100$$

dove i valori dei coefficienti di merito m_i sono quelli riportati nella Tabella 1.

Tabella 1

Criterio di valutazione (da articolo 11)	Elementi rilevanti nella definizione del coefficiente di merito attribuito al criterio di valutazione	Coefficiente di merito m_i	Punteggio massimo del coefficiente di merito
a) Caratteristiche del soggetto proponente	i. Capacità economico-finanziaria per la realizzazione degli interventi; ii. capacità tecnico-organizzativa per la realizzazione degli interventi.	m_1	10



Criterio di valutazione (da articolo 11)	Elementi rilevanti nella definizione del coefficiente di merito attribuito al criterio di valutazione	Coefficiente di merito m_i	Punteggio massimo del coefficiente di merito
b) Qualità della proposta progettuale	i. Accuratezza e dettaglio della progettazione in termini di elementi analitici a supporto; ii. livello di innovatività delle soluzioni tecnologiche adottate.	m_2	10
c.i) Riduzione dei livelli di criticità attuali e previsti della rete elettrica nella Regioni meno sviluppate	Stima della riduzione di numero e di durata delle interruzioni lunghe senza preavviso, interruzioni brevi, interruzioni transitorie, come definite dal TIQE (Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023) Allegato A delibera 646/15), con indicazione del livello obiettivo atteso per la rete espansa al 2025 e del livello misurato al 2015 (con origine attribuita all'impresa distributrice ()).	m_3	10
c.ii) Favorire la piena integrazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Stima</i> delle immissioni della generazione distribuita, e dei prelievi di energia elettrica dalla rete. <i>Per rete MT</i>: secondo quanto previsto da delibera AEEGSI 646/2015 Allegato A parte III, art. 129. <i>Per rete BT</i>: stima in tempo reale del carico e della produzione distribuita sottesa alle cabine secondarie coinvolte nel progetto; • <i>Gestione dinamica</i> del profilo di tensione e dei transiti di corrente tramite procedure di esercizio che coinvolgono dispositivi del gestore di rete e/o utenti attivi (eventualmente anche tramite soggetti aggregatori); • Gli interventi riguardano reti collocate in aree ad alta o media concentrazione (come definite da TIQE delibera AEEGSI 646/15). 	m_4	15



Criterio di valutazione (da articolo 11)	Elementi rilevanti nella definizione del coefficiente di merito attribuito al criterio di valutazione	Coefficiente di merito m_i	Punteggio massimo del coefficiente di merito
c.iii) Favorire la connessione di unità di generazione diffusa utilizzando fonti rinnovabili disponibili sul territorio	Fornire stima al 2025 dell'incremento della potenza efficiente lorda della generazione distribuita connettabile alla rete oggetto dell'intervento, per effetto dell'intervento previsto dal progetto oggetto di aiuto. In particolare: <i>Per rete MT:</i> incremento di "Hosting Capacity", calcolata in accordo alle procedure introdotte con la delibera AEEGSI 39/10 e ss.mm.ii. per i progetti pilota "smart grid". <i>Per rete BT:</i> incremento del rapporto tra la somma della potenza nominale della generazione distribuita e la somma della potenza contrattuale delle utenze in prelievo.	m_5	10
d) Rapporto beneficio-costi	Rapporto tra stima al 2025 dell'incremento della potenza efficiente lorda della generazione distribuita per effetto dell'intervento previsto dal progetto oggetto di aiuto (calcolata come da c.iii), e la stima dei costi ammissibili del progetto stesso di cui all'art. 5.	m_6	15
e) Coordinamento con altre opere infrastrutturali coinvolte nell'ambito dell'Asse II del PON "Imprese e Competitività" 2014-2020 FESR	Individuazione di almeno un progetto infrastrutturale approvato nell'ambito dell'Asse II del PON "Imprese e Competitività" 2014-2020 FESR e stima del vantaggio economico derivante dal coordinamento con tale/i progetto/i nella realizzazione delle opere.	m_7	10
f) Grado di replicabilità dell'intervento	<ul style="list-style-type: none"> • Conformità agli standard delle soluzioni tecniche adottate; • interoperabilità tra diversi servizi/funzioni; • livello di indipendenza dalle caratteristiche di rete e utenti connessi; • potenziale di accettazione della soluzione da parte degli <i>stakeholder</i> coinvolti. 	m_8	10
g) Tempi per l'implementazione dell'intervento (MAX 36 mesi)	Cronoprogramma di realizzazione delle opere inserito nel progetto, in relazione alle caratteristiche dell'investimento.	m_9	10



Articolo 18

(Pubblicità e informazione)

1. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito istituzionale del *Ministero* e sul sito del PON “Imprese e Competitività” 2014-2020 FESR.

2. Per i provvedimenti di concessione del contributo che verranno adottati a valere sul presente Decreto saranno assolti gli obblighi di informazione e pubblicità previsti dagli articoli 9 e 11 e dall’Allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché dall’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e da ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia.

Il Dirigente

Simonetta Piezzo

Documento sottoscritto con firma digitale da Simonetta Piezzo, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.